



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco
Viale L. Manara 13
23891 BARZANÒ

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco
Via Don Colombo, 1
23894 CREMELLA



SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 21 DEL 09/03/2026

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO CON CHIUSURA STRADA IN VIA DEI MILLE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 102, IL GIORNO 18.03.2026, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00, PER FORMAZIONE NUOVO ALLACCIO FOGNARIO.

SEGRETARIO COMUNALE

- **Preso atto** della richiesta assunta al protocollo del comune di Barzanò visto n. 002942 del 04.03.2026 da parte del sig. Brambilla Massimo in qualità di Legale Rappresentante della ditta **Brambilla Alfredo S.r.l.**, con sede a Viganò (LC) in Via Papa Giovanni XXIII n.7 – C.F./P.IVA 02160590133;
- **Considerato** che nella citata richiesta si chiede l'istituzione di un divieto di transito con chiusura strada in via Dei Mille all'altezza del civico n., 102, il giorno 18.03.2026, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, per formazione di un nuovo allaccio fognario, come da segnaletica temporanea posta in loco;
- **Considerata** la necessità di effettuare i lavori di cui sopra in modo tale da garantire la sicurezza pubblica ed assicurare l'incolumità di persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori;
- **Visto** il Codice della Strada vigente (Decreto Legislativo n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- **Atteso** che i lavori sono eseguiti per conto di Lario Reti Holding spa;
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- **Dato atto** che con decreto n.5 in data 05.02.2026 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Polizia locale – Commercio e Servizio Intercomunale di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella.

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE CON CHIUSURA STRADA IN VIA DEI MILLE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 102 (tratto di Via Dei Mille già a senso unico di marcia), IL GIORNO 18.03.2026, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00, PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO FOGNARIO, come da segnaletica temporanea posta in loco.

I residenti di Via Dei Mille potranno percorrere il tratto a senso unico della citata via SOLO in ingresso e fino al civico 98.

SE NECESSARIO, DOVRÀ ESSERE INTERDETTO ANCHE IL TRANSITO PEDONALE AL FINE DI GARANTIRNE LA SICUREZZA E L'INCOLUMITÀ.

DISPONE

che il sig. **Brambilla Massimo** in qualità di Legale rappresentante della ditta **Brambilla Alfredo S.r.l.** con sede a Viganò (LC) in Via Papa Giovanni XXIII n.7 – C.F./P.IVA 02160590133, nominato responsabile dell'apposizione e manutenzione della segnaletica, provveda a:

1. Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495;
2. **Posizionare idonea segnaletica stradale di divieto di transito, chiusura strada nonché di cantiere nel tratto interessato di via Dei Mille**, in modo tale da segnalare opportunamente l'area soggetta ai lavori, oltre ad assumere tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare qualsiasi pericolo a persone e a cose, comprese anche quelle autorizzate ad accedere all'area interessata alla chiusura;

3. **Posizionare idonea segnaletica stradale di PREAVVISO di chiusura strada e opportuni cartelli di DEVIAZIONE;**
4. **Dare massima PUBBLICITÀ della chiusura presso la popolazione residente al fine di limitare i disagi;**
5. Garantire l'accesso in sicurezza ai frontisti nelle rispettive proprietà;
6. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
7. Il manto stradale dovrà essere sempre tenuto in sicurezza dall'impresa esecutrice, che in caso di necessità, dovrà intervenire immediatamente, anche in orario notturno;
8. Mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l'area di cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
9. Effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
10. **Che sia sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso;**
11. All'occorrenza dovranno essere presegnalati con idonea segnaletica percorsi alternativi informando, in tempi utili, l'utenza per possibili disagi;
12. I contravventori saranno puniti a norma del vigente Codice della Strada;
13. L'Amministrazione Comunale è sollevata in ogni caso da responsabilità per danni a persone e/o a cose.

La segnaletica temporanea stradale, di cantiere posta in loco deve essere posizionata chiara e leggibile anzitempo, in tempo utile, a carico dell'azienda esecutrice dei lavori.

Eventuali ostacoli devono essere, oltre che messi in sicurezza, anche segnalati e resi visibili da apposite lanterne funzionanti anche durante il periodo serale/notturno.

La segnaletica originaria, in caso di contrasto con quella istituita all'occorrenza a seconda delle necessità, deve essere coperta per poi essere ripristinata una qual volta sia reso necessario ed a conclusione dei lavori nello specifico tratto interessato.

In caso di condizioni meteo avverse tali da impedire l'esecuzione dei citati lavori, la presente ordinanza esplicherà i propri effetti anche in date successive previa comunicazione agli Uffici Comunali competenti e collocazione in tempo utile della relativa segnaletica provvisoria.

Dispone altresì la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Barzanò e la trasmissione della presente all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE che:

- La presente ordinanza non sostituisce autorizzazione alla manomissione del fondo stradale;
- a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;
- la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.

SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA MARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.